




PG220 SEGNALAZIONE ILLECITI ED IRREGOLARITÀ

REVISIONE	MOTIVO
02	Revisionati i § 3,4.1,5 e 6.4

	Emesso	Verificato	Approvato
Responsabilità	RPCT	RSGI	DG
Nome e Cognome	Avv. Gabriele Ciochetti	Ad Interim Ing. Davide Grossi	Ing. Davide Grossi
Firma			
Data	12/07/2023	14/07/2023	14/07/2023

Indice

1	- SCOPO	2
2	- CAMPO DI APPLICAZIONE	2
3	- RIFERIMENTI.....	2
4	- DEFINIZIONI	2
5	- RESPONSABILITÀ	3
6	- PROCEDURA	3
7	- DOCUMENTAZIONE / ARCHIVIAZIONE.....	10

1- SCOPO

Scopo del presente documento è quello di fornire chiare indicazioni operative in merito a oggetto, contenuti, destinatari e modalità di trasmissione delle segnalazioni di illecito (violazioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato) ed alle forme di tutela che vengono offerte nel nostro ordinamento.

2- CAMPO DI APPLICAZIONE

In AMIU Genova S.p.A. la presente procedura trova applicazione presso:

- tutti i processi, sotto-processi ed attività lavorative;
- tutto il personale e tutti coloro che a qualunque titolo operano nell'interesse e/o in nome dell'organizzazione e più in generale ogni soggetto cui al D.Lgs. 24/2023 e le Linee Guida ANAC riconoscono tale facoltà (ad es. collaboratori e consulenti con qualsiasi tipologia d'incarico o contratto; volontari e tirocinanti);
- tutti i luoghi in cui la società svolge le proprie lavorazioni ed offre i propri servizi, sia centrali, sia periferici.

3- RIFERIMENTI

- D.Lgs. 24/2023;
- L.190/2012 e ss.mm.ii;
- L.179/17;
- D.Lgs 231/01;
- D.Lgs 165/01;
- Linee Guida ANAC, delibera 1134/2017;
- UNI EN ISO 9001:2015;
- UNI EN ISO 14001:2015;
- UNI ISO 45001:2018;
- Codice Etico;
- Documenti del SGI.

4- DEFINIZIONI

Violazione: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato come enucleati dal D.Lgs. 24/2023 e in particolare dall'art. 2, comma 1, lett. a).

Whistleblower (anche Soggetto Segnalante): persona che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di cui alla presente procedura ai soggetti destinatari della stessa (Organismo di Vigilanza 231 e Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza).

Whistleblowing (anche Segnalazione): segnalazione/comunicazione scritta o orale di informazione sulle violazioni disciplinata dal D.Lgs. 24/2023.

Facilitatore: persona che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.

Responsabile dell'Anticorruzione e della Trasparenza di AMIU Genova S.p.A: persona fisica, individuata da AMIU Genova S.p.A, titolare di compiti stabiliti dalla legge e dalle indicazioni

programmatiche dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), a cui viene affidato il compito di gestire, coordinare e vigilare sulle misure di prevenzione del rischio corruttivo, con capacità proprie di intervento, anche sanzionatorio, allo scopo di garantire un modello di tutela anticipata in grado di ridurre i fenomeni di cattiva amministrazione, non necessariamente rilevanti sotto il profilo penale.

Organismo di vigilanza 231 di AMIU Genova S.p.A: organo collegiale aziendale di vigilanza, previsto e regolato dal D.Lgs. 231/01.

Ritorsione: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia dell'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

4.1- Acronimi

ANAC: Autorità Nazionale Anticorruzione

ODV: Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/01

RPCT: Responsabile dell'Anticorruzione e della Trasparenza di AMIU Genova S.p.A.

5- RESPONSABILITÀ

È responsabilità del **whistleblower**:

- segnalare le violazioni a RPCT e OdV, astenendosi dall'abuso della presente *policy* con segnalazioni calunniose o diffamatorie o segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti e da ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.

È responsabilità di **RPCT e OdV**:

- raccogliere le segnalazioni da parte del *whistleblower*, verificandone la veridicità nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza ed effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati;
- garantire l'anonimato del segnalante e di tutti i soggetti diversi dal segnalante che potrebbero essere destinatari di ritorsioni, nei termini previsti dalla normativa di settore.

6- PROCEDURA

La presente procedura nasce per rimuovere i fattori che possono ostacolare o disincentivare l'effettuazione di segnalazioni di illecito, tra cui i dubbi e le incertezze circa le modalità e i timori di ritorsioni o discriminazioni. La presente procedura, adottata da AMIU Genova S.p.A garantisce:

- la tutela e riservatezza del segnalante e di tutti i soggetti diversi dal segnalante che potrebbero essere destinatari di ritorsioni e del segnalato, ferme restando le direttive previste dall'autorità giudiziaria;
- la tutela del soggetto segnalante contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali, conseguenti alla segnalazione;
- lo sviluppo di uno specifico canale di segnalazione, anonimo e indipendente, proporzionato alla natura e alle dimensioni del soggetto obbligato;

- la rivelazione dell'identità del segnalante solo previo consenso o quando la conoscenza sia indispensabile per la difesa del segnalato.

6.1- Fonte normativa e natura dell'istituto

La legge 190/2012 e ss.mm.ii ha inserito la disposizione "*tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti*", in virtù della quale è stata introdotta nell'ordinamento giuridico nazionale una misura finalizzata a favorire l'emersione di fattispecie di illecito, nota nei paesi anglosassoni come *whistleblowing*. La legge 179/2017 del 30 novembre, entrata in vigore in data 29 dicembre 2017, richiama la necessità di tali azioni e modifica l'art. 6 del D.lgs 231/01.

Il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 recepisce in Italia la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione.

Con l'espressione *whistleblower* si fa riferimento al dipendente AMIU Genova S.p.A, o altro soggetto che ne ha titolo per disposto di legge, che segnala violazioni commesse ai danni dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, ai soggetti legittimati ad intervenire.

La segnalazione (*whistleblowing*), in tale ottica, è un atto di manifestazione di senso civico, attraverso cui il *whistleblower* (ovvero colui che effettua la segnalazione) contribuisce all'emersione ed alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per l'azienda di appartenenza e, di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo integrando il Codice Etico e di Condotta. Il *whistleblowing* è la procedura volta ad incentivare le segnalazioni e a tutelare, proprio in ragione della sua funzione sociale, il segnalante. Lo scopo principale del *whistleblowing* è quello di prevenire o risolvere un problema internamente e tempestivamente.

Resta inteso che le segnalazioni devono essere fondate su elementi oggettivi di cui il segnalante sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro o delle funzioni svolte. Segnalazioni infondate con dolo o colpa grave sono prive di tutela e possono dare luogo a sanzioni disciplinari oltre alle conseguenze per le responsabilità penali, civili e amministrative di legge.

Nessuna conseguenza negativa deriva in capo a chi abbia effettuato una segnalazione in buona fede ed è assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante come anche ribadito dalla Delibera ANAC 1134/2017.

Il presente documento viene redatto in conformità alle Linee Guida ANAC vigenti. Per gli argomenti qui non trattati direttamente, pertanto, occorrerà fare riferimento (oltre alle norme vigenti in materia) anche alle suddette Linee Guida, che costituiscono parte essenziale ed integrante del presente documento. Lo stesso principio vale per la normativa ed i pareri del Garante in materia di *privacy*.

6.2- Oggetto delle segnalazioni

Sono oggetto di segnalazione le informazioni sulle violazioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato.

Le informazioni possono riguardare sia le violazioni commesse, sia quelle non ancora commesse che il *whistleblower*, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti.

Possono essere oggetto di segnalazione anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni.

L'art. 2, comma I, lett. a) del D.Lgs. 24/2023 ha tipizzato gli illeciti, gli atti, i comportamenti o le omissioni che possono essere segnalati, indicando in modo dettagliato, che cosa è qualificabile come violazione.

Le violazioni possono riguardare sia disposizioni normative nazionali che dell'Unione europea:

Violazione del diritto nazionale:

- Illeciti civili;
- Illeciti amministrativi;
- Condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, violazioni dei modelli di organizzazione e gestione previsti nel d.lgs. n. 231/2001;
- Illeciti penali;
- Illeciti contabili.

Violazioni della normativa europea:

- Illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE relativi a: contratti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.
- Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali.
- Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori indicati ai punti precedenti.

Il *whistleblowing* non riguarda rimostranze di carattere personale del segnalante o rivendicazioni/istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro o rapporti col superiore gerarchico o con i colleghi, per le quali occorre fare riferimento alla disciplina e alle procedure di competenza della Direzione del Personale, delle rappresentanze sindacali o della funzione di appartenenza del segnalante e le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali.

6.3- Contenuto delle segnalazioni

Il *whistleblower* deve fornire tutti gli elementi utili a consentire agli uffici competenti di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di

segnalazione.

A tal fine, la segnalazione deve contenere preferibilmente i seguenti elementi:

- a) le generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o della funzione svolta nell'ambito dell'azienda;
- b) una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- c) se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi;
- d) se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l'attività) che consentano di identificare il/i soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati;
- e) l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- f) l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- g) ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, anche se recapitate tramite le modalità previste dal presente documento, non verranno prese in considerazione nell'ambito della presente procedura, ma verranno trattate alla stregua delle altre segnalazioni anonime. Queste verranno inoltre prese in considerazione per ulteriori verifiche solo se relative a fatti di particolare gravità e se caratterizzate da un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato. Resta fermo il requisito della veridicità dei fatti o delle situazioni segnalati, a tutela del denunciato.

6.4- Modalità di trasmissione della segnalazione e destinatari

Gestione e destinatari della segnalazione

La responsabilità della gestione delle segnalazioni è attribuita al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e all'Organismo di Vigilanza (OdV). I dipendenti, i collaboratori, i consulenti, i prestatori di lavoro, i soci ed i Terzi inviano le segnalazioni secondo le modalità di seguito esposte, non appena vengano a conoscenza degli eventi che le hanno generate. Nel caso ci fossero segnalazioni a carico del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, le suddette comunicazioni dovranno essere trasmesse solo all'OdV.

Modalità di invio della segnalazione

L'Azienda mette a disposizione dei propri dipendenti e dei propri collaboratori a qualsiasi titolo un apposito modulo "PG220 Mod. Segnalazione illeciti ed irregolarità", il cui utilizzo rende la segnalazione più agevole e rispondente ai requisiti della presente procedura.

La segnalazione può essere presentata secondo le seguenti modalità:

- a) mediante invio, agli indirizzi di posta elettronica del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza anticorruzione@amiu.genova.it e dell'Organismo di vigilanza organismodivigilanza@amiu.genova.it;
- b) tramite segnalazione sul sito internet aziendale alla pagina <https://amiu.whistleblowing.it/>.

AMIU Genova S.p.A. ha aderito al progetto *WhistleblowingPA* di *Transparency International* Italia e del Centro *Hermes* per la Trasparenza e i Diritti Umani e Digitali e, ritenendo importante dotarsi di uno strumento sicuro per le segnalazioni, ha adottato la piattaforma informatica prevista per adempiere agli obblighi normativi. La piattaforma permette una gestione sicura e confidenziale

delle segnalazioni e consente anche il dialogo con i segnalanti. La piattaforma utilizza strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e del contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione. Il sistema non rileva in alcun modo, diretto o indiretto, informazioni sul segnalante e sulle modalità di accesso (es. server, indirizzo IP, macaddress ...) garantendo il completo anonimato. Gli amministratori di sistema di AMIU Genova S.p.A non hanno infatti la possibilità di visualizzare elementi che consentano la tracciabilità del segnalante a condizione che il sito venga raggiunto dall'esterno della rete aziendale (ad esempio dal pc di casa o dallo *smartphone* personale);

c) a mezzo del servizio postale all'indirizzo "Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" - AMIU Genova S.p.A Via D'Annunzio 27 - 16121 Genova.

In tal caso, per poter usufruire della garanzia della riservatezza, è necessario che la segnalazione venga inserita in una busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata/personale". Il personale del sistema di smistamento della posta interna/ufficio protocollo è tenuto a tale riservatezza e, ove non ottemperasse alle disposizioni di cui sopra, risulterebbe soggetto a provvedimenti disciplinari.

In ogni caso, l'identità del segnalante sarà conosciuta solo dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e dall'ODV che ne garantiranno la riservatezza, secondo quanto previsto dalle norme vigenti di settore.

Il citato modulo di segnalazione "*PG220 Mod. Segnalazione illeciti ed irregolarità*" e le istruzioni per collegarsi alla pagina web *whistleblowing* sono reperibili sul sito internet di AMIU Genova S.p.A.

d) in forma orale, attraverso la casella vocale al numero: 0105584040 .

In tal caso, per poter usufruire della garanzia della riservatezza, è necessario che nel messaggio vocale venga specificato che si tratta di una segnalazione per la quale si intende mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni subite in ragione della segnalazione.

In ogni caso, l'identità del segnalante sarà conosciuta solo dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e dall'ODV che ne garantiranno la riservatezza, secondo quanto previsto dalle norme vigenti di settore.

Ferme restando le forme di tutela del *Whistleblower* descritte al successivo paragrafo 6.6, si ribadisce che la massima garanzia di anonimato si raggiunge:

1. tramite segnalazione sul sito internet aziendale alla pagina <https://amiu.whistleblowing.it/>;
2. al di fuori della rete aziendale, in modo da non lasciare alcuna traccia dell'accesso sul *firewall* aziendale (ad esempio utilizzando il proprio *smartphone* o pc di casa);
3. avvalendosi eventualmente di un "*Tor Browser*" (il cui uso è vietato in azienda) che permette di navigare in anonimato in rete (tramite il sito: <https://amiu.whistleblowing.it/>).

6.5- Attività di verifica della fondatezza della segnalazione

Indipendentemente dal destinatario della segnalazione, la gestione e la verifica della fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate all'Organo competente che ha ricevuto la segnalazione (RPCT e/o ODV) che vi provvede, nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza ed effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati.

L'Organo che ha ricevuto la comunicazione rilascia al segnalante, entro 7 giorni dalla data di ricezione, avviso di ricevimento della segnalazione.

Qualora la verifica e l'analisi coinvolgano le competenze di entrambi gli Organi di cui sopra (cioè sia ODV, sia RPCT), tali Organi lavoreranno congiuntamente.

A tal fine, l'Organo competente può avvalersi delle competenti strutture aziendali e, all'occorrenza, di organi di supporto o di controllo esterni all'azienda (tra cui ad es. Guardia di Finanza, Direzione Provinciale del Lavoro, Comando Vigili Urbani, Agenzia delle Entrate).

In base all'esito della verifica, l'Organo Competente provvederà:

- in caso di accertato contenuto generico della segnalazione a chiedere elementi integrativi al segnalante;
- in caso di segnalazioni ritenute manifestamente infondate ad archiviare la segnalazione, motivandone le ragioni e prendendo gli eventuali provvedimenti del caso;
- in caso di segnalazioni ritenute non manifestamente infondate, quando cioè esiste un *fumus* di fondatezza della segnalazione, a rivolgersi immediatamente agli organi preposti interni e/o enti/istituzioni esterne, ognuno secondo le proprie competenze, trasmettendo una relazione di risultanze istruttorie e riferendo circa le attività svolte per il prosieguo della gestione della segnalazione, avendo sempre cura di tutelare la riservatezza dell'identità del segnalante. I soggetti interni dovranno informare ODV e/o RPCT, a seconda dei casi, dell'adozione di eventuali provvedimenti di propria competenza. Nel caso di trasmissione a soggetti esterni, la trasmissione dovrà avvenire avendo cura di evidenziare che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto cui l'ordinamento riconosce una tutela rafforzata della riservatezza, salvo superiore obbligo di legge.

Entro 3 mesi dalla data di avviso di ricevimento, RPCT e/o ODV di AMIU Genova S.p.A tengono traccia delle attività svolte e forniscono informazioni al segnalante circa lo stato di avanzamento dell'istruttoria, almeno con riferimento ai principali snodi decisionali.

I suddetti soggetti potranno sempre utilizzare il contenuto delle segnalazioni per la propria analisi rischi in materia corruttiva, al fine di identificare le aree critiche di AMIU Genova S.p.A e di predisporre le misure necessarie per rafforzare il sistema di prevenzione della corruzione nell'ambito in cui è emerso il fatto segnalato.

RPCT e/o ODV, nelle eventuali Relazioni annuali di legge e/o nelle loro Relazioni periodiche, rendono conto del numero di segnalazioni ricevute e del loro stato di avanzamento. Al termine di tutte le attività di cui sopra, RPCT e/o ODV riferiscono all'Organo competente coinvolto per gli ulteriori accertamenti, decisioni, controlli, provvedimenti ed azioni del caso.

6.6- Forme di tutela del Whistleblower

Obblighi di riservatezza sull'identità del whistleblower e sottrazione al diritto di accesso della segnalazione.

Ad eccezione dei casi in cui, ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell'art. 2043 del codice civile, sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione e ad eccezione delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo), l'identità del whistleblower viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione.

Pertanto, fatte salve le eccezioni di cui sopra, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione. La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

Per quanto concerne in particolare l'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante può essere rivelata all'autorità disciplinare ed all'incolpato solo nei casi in cui:

- vi sia il consenso espresso del segnalante;
- la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte;
- la conoscenza dell'identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell'incolpato, sempre che tale circostanza venga da quest'ultimo dedotta e comprovata in sede di audizione o mediante la presentazione di memorie difensive.

La segnalazione del whistleblower è inoltre sottratta al diritto di accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990 e ss.mm.ii. Il documento (segnalazione e/o verbalizzazioni del RPCT) non può, pertanto, essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti, ricadendo nell'ambito delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 24, comma 1, lett. a), della L. 241/90 e ss.mm.ii. È prevista, inoltre, l'esclusione della segnalazione e della documentazione ad essa allegata anche dall'accesso civico generalizzato di cui agli art. 5 e ss. del d.lgs. n. 33/2013.

Divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower

Nei confronti del soggetto che effettua una segnalazione ai sensi della presente procedura non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione, diretta o indiretta, tentata o minacciata, avente effetti sulle condizioni di lavoro.

Per ritorsioni si intendono azioni disciplinari ingiustificate, molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra azione che determini condizioni di lavoro intollerabili.

Il soggetto, che ritiene di aver subito una ritorsione per aver effettuato una segnalazione di illecito, deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta ritorsione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e/o all'OdV che, valutata la sussistenza degli elementi, segnalano l'ipotesi di ritorsione.

6.7- Tutela della riservatezza del soggetto segnalato

Vengano adottate, inoltre, le necessarie cautele per la tutela della riservatezza del soggetto segnalato. Ciò al fine di evitare conseguenze pregiudizievoli, anche solo di carattere reputazionale, all'interno del contesto lavorativo in cui il soggetto segnalato è inserito.

Per tale ragione, AMIU Genova S.p.A avrà cura, fin dalla fase di ricezione della segnalazione, di calibrare la tutela della riservatezza accordata al segnalante con quella del segnalato al fine di

proteggere entrambi dai rischi cui in concreto tali soggetti sono esposti. Ovviamente, la tutela del segnalato si applica fatte salve le previsioni di legge che impongono l'obbligo di comunicare il nominativo del soggetto segnalato sospettato di essere responsabile della violazione (ad esempio richieste dell'Autorità Giudiziaria o Contabile).

6.8- Tutela della riservatezza del facilitatore

Il D.Lgs. 24/2023 prevede esplicitamente la tutela della riservatezza del facilitatore che assiste il segnalante e opera nel medesimo contesto lavorativo.

Pertanto, non potrà essere rivelata l'identità del facilitatore, fatte salve le eccezioni di cui al punto 6.6, né l'attività in cui l'assistenza si concretizza.

6.9- Tutela da eventuali ritorsioni

A tutela del whistleblower e del facilitatore è previsto un divieto di ritorsione purchè vi sia uno stretto collegamento tra la segnalazione e il comportamento/atto/omissione sfavorevole subito, direttamente o indirettamente, dalla persona segnalante.

7- DOCUMENTAZIONE / ARCHIVIAZIONE

OdV e RPCT conservano le segnalazioni e tutta la documentazione di supporto per un periodo di almeno 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, (fatte salve differenti prescrizioni normative), avendo cura che i dati identificativi del segnalante siano conservati separatamente da ogni altro dato.

Le segnalazioni inoltrate per via telematica sul sito WhistleblowingPA vengono conservate da Transparency International Italia e dal Centro Hermes per la Trasparenza e i Diritti Umani e Digitali.

Le segnalazioni inoltrate per posta ordinaria vengono digitalizzate e conservate su un server di AMIU Genova S.p.A insieme a quelle inviate via e-mail.

Le segnalazioni inoltrate per via orale vengono registrate, previo consenso della persona segnalante, e conservate su un server di AMIU Genova S.p.A.

L'accesso alla documentazione sul server è riservato al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e all'Organismo di Vigilanza.

Allegato 1: Mod. Segnalazione illeciti ed irregolarità